



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE
COMITATO ISTITUZIONALE**

DELIBERAZIONE N. 25 DEL 29.12.2023

Oggetto: Misure di salvaguardia a tutela dei corpi idrici interessati da scarichi prodotti dalle attività di cui al “progetto operativo di bonifica della falda” ricadente nel sito di interesse nazionale di “Aree industriali di Porto Torres” approvato con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 382/STA del 31/08/2017.

L’anno duemilaventitre, addì 29 del mese di dicembre, in modalità videoconferenza, a seguito di apposita convocazione del 28.12.2023 prot. n.6920, si è riunito il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, istituito ai sensi dell’art. 6 della L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, costituito dai componenti sottoelencati:

			Presenza
Christian Solinas	Presidente della Regione Sardegna	Presidente	
Pierluigi Saiu	Assessore Regionale dei Lavori Pubblici	Componente	x
Marco Porcu	Assessore Regionale della Difesa dell’Ambiente	Componente	x
Valeria Satta	Assessore Regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro-	Componente	x
Anita Pili	Assessore Regionale dell’Industria	Componente	x
Costantino Tidu	Rappresentante delle Province	Componente	x
	Rappresentante dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000	Componente	
Anton Pietro Stangoni	Rappresentante dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000	Componente	x

Su delega del Presidente, di cui alla nota prot. n.16161 del 28.12.2023, assume la Presidenza l’Assessore dei Lavori Pubblici Pierluigi Saiu.

E’ presente il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Ing. Antonio Sanna.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 25

DEL 29.12.2023

IL PRESIDENTE

CONSTATATA la legalità dell'adunanza, ai sensi dell' art. 7 c. 2 della L.R.19/2006, dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato Istituzionale ad esaminare e ad assumere le proprie decisioni in merito all'O.d.G. di cui all'oggetto.

II COMITATO ISTITUZIONALE

VISTA

la Direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e, in particolare, l'articolo 4 che definisce gli obiettivi ambientali e dispone al comma 1 l'attuazione di misure necessarie per impedire il deterioramento e per la protezione, il miglioramento e il ripristino di tutti i corpi idrici superficiali e sotterranei. Tra gli scopi della Direttiva vi è la protezione rafforzata e il miglioramento dell'ambiente acquatico, anche attraverso misure specifiche per la graduale riduzione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze prioritarie e l'arresto o la graduale eliminazione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze pericolose prioritarie contribuendo a realizzare gli obiettivi degli accordi internazionali in materia, compresi quelli miranti a impedire ed eliminare l'inquinamento dell'ambiente marino da sostanze pericolose prioritarie al fine ultimo di pervenire a concentrazioni, nell'ambiente marino, vicine ai valori del fondo naturale per le sostanze presenti in natura e vicine allo zero per le sostanze sintetiche antropogeniche.

VISTO

il Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i, che recepisce in Italia la Direttiva 2000/60/CE e detta Norme in materia ambientale, e in particolare:

- l'art. 64 il comma 1, lettera f, ai sensi del quale è individuato il nuovo distretto idrografico della Sardegna;
- l'art. 101 che, in funzione del rispetto degli obiettivi ambientali fissati dalla citata Direttiva quadro 2000/60/CE relativamente alla tutela delle acque



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 25

DEL 29.12.2023

dall'inquinamento ed in particolare per gli scarichi di acque reflue su corpo idrico superficiale, stabilisce i valori limite di emissione per le sostanze che più comunemente si ritrovano negli scarichi (comma 1) e attribuisce alla Regione (comma 2) il compito di definire i valori limite di emissione diversi, compresi quelli non già normati, da quelli di cui all'allegato 5 alla parte terza del medesimo decreto;

- l'art. 108 che, al comma 2, stabilisce che *“Tenendo conto della tossicità, della persistenza e della bioaccumulazione della sostanza considerata nell'ambiente in cui è effettuato lo scarico, l'autorità competente in sede di rilascio dell'autorizzazione fissa, nei casi in cui risulti accertato che i valori limite definiti ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2, impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità previsti nel Piano di tutela di cui all'articolo 121, anche per la compresenza di altri scarichi di sostanze pericolose, valori-limite di emissione più restrittivi di quelli fissati ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.”*
- l'art. 243 che detta disposizioni al fine di impedire e arrestare l'inquinamento delle acque sotterranee nei siti contaminati e che:
 - al comma 1 prevede che *in caso di emungimento e trattamento delle acque sotterranee deve essere valutata la possibilità tecnica di utilizzazione delle acque emunte nei cicli produttivi in esercizio nel sito, in conformità alle finalità generali e agli obiettivi di conservazione e risparmio delle risorse idriche stabiliti nella parte terza.*
 - al comma 4 stabilisce che *“Le acque emunte convogliate tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il punto di prelievo di tali acque con il punto di immissione delle stesse, previo trattamento di depurazione, in corpo ricettore, sono assimilate alle acque reflue industriali che provengono da uno scarico e come tali soggette al regime di cui alla parte terza.”*
 - al comma 6, stabilisce che *“Il trattamento delle acque emunte, da effettuarsi anche in caso di utilizzazione nei cicli produttivi in esercizio nel*



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 25

DEL 29.12.2023

sito, deve garantire un'effettiva riduzione della massa delle sostanze inquinanti scaricate in corpo ricettore, al fine di evitare il mero trasferimento della contaminazione presente nelle acque sotterranee ai corpi idrici superficiali."

- VISTA** la Legge Regionale 6 dicembre 2006 n. 19, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici";
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 69/25 del 10.12.2008, con la quale è stata approvata la Disciplina regionale degli scarichi.
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 64/1 del 2.12.2016 con la quale sono state approvate le "Misure di salvaguardia a tutela dei corpi idrici interessati dai lavori di bonifica del sito di Porto Torres" previa adozione, da parte del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, della Deliberazione n. 10 del 23.11.2016;
- VISTO** il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 382/STA del 31/08/2017 con il quale è stato approvato il "progetto operativo di bonifica della falda" ricadente nel sito di interesse nazionale di "Aree industriali di Porto Torres" e riguardante aree contaminate di proprietà della Eni Rewind S.p.A (in precedenza Syndial S.p.A). Il progetto operativo di bonifica della falda (POB) prevede l'emungimento delle acque di falda, la segregazione dei flussi in base al grado di contaminazione, il relativo trattamento di depurazione in appositi impianti di trattamento acque di falda (TAF) al servizio dei vari flussi omogenei segregati. L'intero processo determinerà, a regime, un flusso totale di reflui depurati pari a circa 500 mc/h che, in parte, sono destinati al riutilizzo all'interno del sito industriale e per la restante parte sono destinati allo scarico a mare;
- CONSIDERATO** che il Decreto MATTM n. 382/STA/2017 all'art. 1 punto 2 impone che *"il collaudo degli interventi sulla falda acquifera, realizzati nelle diverse aree omogenee, deve essere eseguito complessivamente e in corrispondenza del punto di conformità dove dovrà essere raggiunta e garantita la CSC relativa ad ognuno dei parametri presi in considerazione"*, inoltre:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 25

DEL 29.12.2023

- all'art. 1 punto 10 impone che le acque in uscita dal sito dovranno mostrare concentrazioni dei contaminanti inferiori alle CSC, che pertanto devono essere considerate gli obiettivi di bonifica della zona a valle del sito (fascia costiera); pertanto, qualora a seguito dello spegnimento degli impianti, il monitoraggio dovesse evidenziare superamenti degli obiettivi di bonifica, dovrà essere predisposta un'ulteriore fase di bonifica;
- all'art. 1 punto 12.a impone che "gli specifici valori obiettivo per i diversi flussi segregati siano definiti di concerto con ARPA Sardegna e Provincia di Sassari a seguito di una marcia controllata sui TAF dedicati; tali valori obiettivo dovranno essere definiti, non solo per classi di composti, ma anche specificamente per gli analiti ritenuti particolarmente significativi (benzene, 1,2-dicloroetano, cloruro di vinile, cloroformio, ecc.), e aggiornati nel tempo sulla base dell'evoluzione della bonifica.";
- all'art. 1 punto 13 prevede che la Provincia debba stabilire i limiti allo scarico in mare da imporre al soggetto titolare dell'Autorizzazione allo scarico, tenendo conto dei livelli prestazionali conseguibili mediante l'applicazione delle BAT, dei valori obiettivo proposti dalla società e del carico massimo ammissibile sul corpo idrico recettore. L'autorizzazione deve essere rilasciata dalla Provincia ai sensi della normativa vigente, tenuto conto dell'articolo 10, commi 1 e 2, della Disciplina regionale degli scarichi (DG n. 69/25 del 10 dicembre 2008);

CONSIDERATO che per lo scarico dei reflui depurati correlato ai lavori previsti nel Progetto operativo di bonifica, autorizzato con MATTM n. 382/STA/2017, si prevede il recapito a mare all'interno dell'area portuale del sito industriale di Porto Torres e che, ai sensi della citata direttiva 2000/60/CE, è necessario introdurre specifiche misure di salvaguardia in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità ambientale per il corpo idrico recettore dello scarico finale, anche tenendo conto della presenza dell'area marina protetta dell'Asinara in prossimità dello scarico;

CONSIDERATO inoltre che la citata Disciplina regionale degli scarichi, all'art. 10 comma 1, introduce il divieto di nuovi scarichi a mare fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 2 che, con specifica deroga demandata alle valutazioni di



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 25

DEL 29.12.2023

competenza regionale, consente nuovi scarichi a mare in casi eccezionali e per particolari esigenze purché siano compatibili con gli usi concomitanti del corpo recettore;

VISTA

la nota della Provincia di Sassari n. 17587 del 19/04/2022 (acquisita al prot. DG-ARDI n. 3733 del 19/04/2022) con la quale, a seguito della richiesta da parte di Eni Rewind di una nuova autorizzazione di scarico diretto a mare e richiamando l'art. 10 della Disciplina Scarichi, si fa istanza per il rilascio della deroga al divieto di nuovo scarico a mare relativamente alle acque in uscita dagli impianti di Trattamento Acqua di Falda TAF1,2,3, TAF4, TAF5, TAF6-7 e lo scarico S-Rigetto dell'impianto DEMI, in ottemperanza a quanto previsto e prescritto dal citato decreto ministeriale prot n. 382 del 31/08/2017 con il quale è stato approvato il "progetto operativo di bonifica della falda" ricadente nel sito di interesse nazionale di "Aree industriali di Porto Torres".

CONSIDERATO

che il sito oggetto di bonifica, dal quale originerà lo scarico in questione, presenta evidenze di contaminazione chimica da sostanze prioritarie pericolose per le quali, anche ai fini della succitata deroga al divieto di nuovi scarichi a mare e dell'autorizzazione allo scarico, è necessario definire i limiti di emissione non solo per classi di composti, ma anche specificamente per gli analiti non già normati dal D.Lgs. 152/06;

CONSIDERATO

che ai sensi del citato art. 101 comma 2 del D.Lgs. 152/06, occorre definire i limiti di emissione a salvaguardia del corpo idrico recettore e degli ambienti acquatici ad esso connessi tenendo conto che:

- il sito oggetto di bonifica dal quale originerà lo scarico in questione presenta evidenze di contaminazione chimica da sostanze prioritarie pericolose;
- ai sensi della Direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE occorre attuare tutte le misure per raggiungere il miglior stato ecologico e chimico possibile e impedire ogni ulteriore deterioramento dello stato del corpo idrico in questione. Pertanto alla bonifica non può corrispondere in alcun modo un peggioramento della qualità di un corpo idrico ricettore, anche se diverso da quello che deve essere bonificato e non deve impedire, per il medesimo corpo idrico recettore, il raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dal Piano di Gestione del Distretto idrografico della



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 25

DEL 29.12.2023

Sardegna nel rispetto della normativa comunitaria (Direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE) e nazionale (D.Lgs 152/06) vigenti;

- la Direttiva 2000/60/CE si prefigge l'obiettivo di perseguire la protezione rafforzata e il miglioramento dell'ambiente acquatico anche attraverso misure specifiche per la graduale eliminazione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze pericolose prioritarie;

- l'intervento di bonifica è destinato a restituire qualità a matrici ambientali contaminate ed a questa finalità devono rispondere le soluzioni adottate con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili;

CONSIDERATO altresì, che la L.R. n. 19/2006 al comma 3 lett. e) dell'art. 7 attribuisce al Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino il compito di predisporre indirizzi, direttive e criteri per la valutazione degli effetti sull'ambiente degli interventi e delle attività con particolare riferimento alle tecnologie agricole, zootecniche ed industriali, e di proporre e adottare normative omogenee relative a standard, limiti e divieti inerenti alle finalità di cui all'articolo 1 della medesima Legge regionale, tra le quali sono ricomprese in particolare:

lett. f) il miglioramento della qualità delle acque, anche sotto il profilo igienico-sanitario, attraverso la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento;

lett. g) il raggiungimento degli obiettivi di qualità, sulla base di un approccio combinato della gestione delle fonti puntuali e diffuse di inquinamento e degli usi delle acque;

CONSIDERATO che l'intervento autorizzato con decreto MATTM n. 382/STA/2017 è complementare ad un altro intervento di bonifica nell'ambito del medesimo SIN "Aree industriali di Porto Torres", approvato con decreto MATTM n. 53/STA/2016;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 10 del 23.11.2016 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale della Sardegna che, in riferimento al citato decreto MATTM n. 53/STA/2016, ha adottato "Misure di salvaguardia a tutela dei corpi idrici interessati dai lavori di bonifica del sito di Porto Torres" successivamente



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 25

DEL 29.12.2023

approvate dalla Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 64/1 del 2.12.2016 sopra citata;

DATO ATTO che la suddetta Deliberazione della Giunta Regionale n. 64/1 del 2.12.2016, in riferimento alla citata Deliberazione n. 10 del 23.11.2016 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale della Sardegna e in attuazione dell'art. 101, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'art.1, comma 1, lett. f) e g) e art. 7, comma 3, lett. e) della L.R. n. 19/2006, ha definito e approvato i limiti di emissione da applicare alle sostanze potenzialmente presenti nello scarico a mare previsto nell'ambito del Progetto Operativo di Bonifica approvato con il citato Decreto MATTM n. 53 del 4.3.2016;

RICHIAMATA la già citata Disciplina regionale degli scarichi che, all'art. 27, istituisce il Tavolo di lavoro permanente costituito da rappresentanti dell'Amministrazione Regionale, Provinciale e dell'ARPAS ed avente il compito di monitorare l'applicazione, verificare corrispondenza con le esigenze del territorio nel rispetto degli obiettivi previsti nel Piano di Tutela delle Acque e proporre modifiche e/o integrazioni alla medesima Disciplina;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 1 del 2.02.2023 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale della Sardegna con la quale è stato dato mandato al citato Tavolo di lavoro permanente di approfondire la problematica in esame facendo ricorso, se del caso, anche a supplementi di indagine, ricognizioni, studi e approfondimenti scientifici, da sottoporre all'esame del Comitato Istituzionale al fine di adottare, ai sensi dell'art. 7, comma 3, lett. e) della L.R. n. 19/2006, le necessarie misure di salvaguardia a tutela dei corpi idrici interessati dai lavori di bonifica del sito di Porto Torres;

VISTE Le Linea guida per la definizione di valori limite di emissione (VLE) per le sostanze chimiche prioritarie, pericolose prioritarie e per gli inquinanti specifici" pubblicate il 16/05/2023 e predisposte da un Gruppo di Lavoro Tecnico al quale hanno partecipato tecnici del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, di ISPRA, di IRSA-CNR e dell'ISS, e le Linee guida dell'Agenzia Europea per le sostanze chimiche (ECHA) per l'applicazione del regolamento



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 25

DEL 29.12.2023

(CE) n. 1907/2006 (REACH), in particolare la "Guidance on information requirements and Chemical Safety Assessment" (ECHA, rev. Feb. 2016);

VISTO Il Decreto 1 ottobre 2008 – MATTM "linee guida in materia di analisi degli aspetti economici e degli effetti incrociati" cap. 2 § 2.5.4 - Classificazione degli effetti degli scarichi nell'habitat acquatico in termini di tossicità acquatica e § 2.7. Screening degli effetti ambientali a livello di installazione locale;

CONSIDERATO che in attuazione del mandato di cui alla Deliberazione C.I. AdB n. 1 del 2/02/2023, il Tavolo di lavoro permanente, al quale hanno partecipato, come disposto dalla stessa Deliberazione, la Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Regione Sardegna, l'Assessorato regionale della Difesa dell'ambiente, Direzione generale dell'ambiente, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS), la Provincia di Sassari, tenendo conto del quadro normativo di riferimento e delle citate linee guida MASE-ISPRA-IRSA-CNR-ISS e linee guida ECHA 2016, ha provveduto ad approfondire la problematica in esame relativamente all'individuazione di misure di salvaguardia per il corpo idrico recettore, pervenendo alla predisposizione di un'apposita relazione conclusiva i cui risultati sono stati illustrati alla società Eni Rewind S.p.A. in occasione di apposite consultazioni;

ATTESO che, ai sensi del citato art. 101 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., occorre individuare i limiti di emissione a salvaguardia del corpo idrico recettore e degli ambienti acquatici ad esso connessi e che occorre attuare il monitoraggio ambientale dello scarico e del corpo idrico recettore, anche al fine di osservare gli effetti del nuovo scarico sul corpo idrico recettore e sugli ecosistemi connessi, prima dell'avvio dello scarico, durante il suo esercizio e, al termine delle attività di bonifica, dopo l'interruzione dello scarico.

Il Comitato Istituzionale, richiamando tutto quanto riportato in premessa,

DELIBERA

1. Ai sensi della L.R. n. 19/2006, comma 3 lett. e) dell'art.7 e in applicazione dell'art. 101 comma 2 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per lo scarico a mare



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 25

DEL 29.12.2023

delle acque in uscita dagli impianti di Trattamento Acqua di Falda (TAF), relativi al “progetto operativo di bonifica della falda” ricadente nel sito di interesse nazionale di “Aree industriali di Porto Torres” approvato con il decreto ministeriale prot n. 382 del 31/08/2017, e le acque di scarico S-Rigetto dell’impianto DEMI, sono definiti i valori limite di emissione (VLE) e il programma di monitoraggio ambientale dello scarico e del corpo idrico recettore riportati rispettivamente nell’allegato 1 e nell’allegato 2 alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

2. I valori limite di emissione di cui al punto precedente potranno essere riesaminati sulla base delle risultanze delle attività di monitoraggio e a seguito di specifici approfondimenti da parte del Tavolo di lavoro permanente di cui all’art. 27 della Disciplina regionale degli scarichi approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 69/25 del 10.12.2008, che, per la problematica oggetto della presente deliberazione, vede la partecipazione delle seguenti istituzioni: la Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Regione Sardegna, l’Assessorato regionale della Difesa dell’ambiente, Direzione generale dell’ambiente, l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna (ARPAS) e la Provincia di Sassari.
3. Il programma di monitoraggio ambientale *ante operam* di cui all’allegato 2 alla presente deliberazione potrà essere attivato a seguito della pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet della Regione Sardegna nella sezione dell’Autorità di Bacino della Regione Sardegna.

La presente deliberazione sarà pubblicata, per estratto, sul B.U.R.A.S. e, in versione integrale con relativi allegati, sul sito internet della Regione Sardegna nella sezione dell’Autorità di Bacino della Regione Sardegna.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Generale

Antonio Sanna

Per il Presidente del Comitato Istituzionale

Pierluigi Saiu